

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA  
Provincia di Trento

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DETENZIONE,  
CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI  
SUL TERRITORIO COMUNALE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dd. 08.06.2017

# ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE, CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE***

## **INDICE**

<b>Titolo I - GESTIONE DELL'ANIMALE</b>	<b>3</b>
Art. 1 Finalità ed ambito d'applicazione	3
Art. 2 Disposizioni e divieti generali	3
Art. 3 Uso di sostanze velenose	4
Art. 4 Pulizia di luoghi pubblici	4
Art. 5 Disturbo da animali	4
Art. 6 Conduzione	4
Art. 7 Detenzione	5
Art. 8 Seppellimento degli animali d'affezione	6
<b>Titolo II – DISPOSIZIONE FINALI</b>	<b>6</b>
Art.9 Sanzioni e rimborsi spese	6
Art.10 Vigilanza e osservanza del regolamento	6

## Titolo I - GESTIONE DELL'ANIMALE

### Art. 1 Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti, sia registrati che non, ed in transito sul territorio comunale.
2. Il Comune Altopiano della Vigolana consapevole dell'importanza e della rilevanza sociale che riveste il rapporto fra cittadini ed animali con particolare riferimento a quelli d'affezione come definito dall'art. 2 comma 1 lettera a) della L.P. 4/2012 e successive modiche:
  - a) promuove la cura ed il rispetto degli animali presenti sul proprio territorio;
  - b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza dignitosa e compatibile con le proprie caratteristiche biologiche;
  - c) sostiene iniziative ed interventi per sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione atta a garantire sia il benessere degli animali che la pacifica convivenza degli stessi all'interno della comunità;
  - d) favorisce l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.
3. Il presente titolo, salvo quanto diversamente previsto non si applica:
  - alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### Art. 2 Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali garantendo loro cibo acqua e pulizia ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone in condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola le disposizioni dei punti da 1 a 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.
7. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 516,00 di cui all'art. 5 della legge 14 agosto

1991, n. 281, "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo".

#### Art. 3 Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

#### Art. 4 Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé idonea attrezzatura adeguata alla dimensione degli animali per la rimozione delle deiezioni. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali devono rimuovere le deiezioni prodotte dai propri animali.
3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
4. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
5. Chi viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00; per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### Art. 5 Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. I cani devono essere custoditi in modo tale che non arrechino, con abbaio continuo alcun disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle zone abitate. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori, che superano la normale tollerabilità come previsto dall'art. 844 C.C.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### Art. 6 Conduzione

1. I detentori si adoperano, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto di proprietà pubblica.
2. I cani sono condotti:
  - a) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- b) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone. Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
3. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo quanto previsto all'art.4.
4. E' vietato l'accesso ai cani:
  - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o aree sportive;
  - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
  - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet therapy;
  - d) nei luoghi di culto e nei cimiteri.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
6. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.
7. Per quanto riguarda i punti vendita al dettaglio i ristoranti, i bar e alberghi ambulatori uffici e simili, la possibilità di divieto di cui alla precedente frase, è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta avviso dell'eventuale divieto.
8. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
9. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
10. Chi viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00; per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### Art. 7 Detenzione

1. I cani devono essere custoditi in strutture adeguate alla taglia ed alla razza e idonee dal punto di vista igienico-sanitario atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. I detentori devono, in ogni caso consentirgli l'opportuna attività motoria.
2. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare se possibile di tenere legato alla catena. In caso contrario alla catena deve avere un'adeguata lunghezza e se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento come previsto dall' art 3) comma 3 L.P 4/2012 .
3. Se custoditi temporaneamente all'interno delle autovetture il conduttore si assicura che all'interno dell'abitacolo siano garantite idonea ventilazione e temperatura.
4. Il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia alle strutture all'uopo predisposte (avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di

associazioni operanti sul territorio nel campo della tutela degli animali).

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

#### Art. 8 Seppellimento degli animali d'affezione

1. E' vietato seppellire gli animali d'affezione nei luoghi pubblici fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari.
2. Il Comune Altopiano della Vigolana anche in associazione con altri comuni, potrà individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione.
3. Il Comune potrà affidare la gestione del servizio di seppellimento anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

## Titolo II – DISPOSIZIONE FINALI

#### Art.9 Sanzioni e rimborsi spese

1. Salvo che il fatto non sia punito da altra diversa norma nazionale o provinciale, chiunque infrange le norme contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione pecuniaria indicata nel singolo articolo, ferme eventuali altre sanzioni amministrative e penali.
2. L'infrazione di cui all'art. 3 comma 2 sui cani sciolti che procurano molestia ai passanti o costituiscono pericolo per i veicoli è punita dall'articolo 672 del codice penale.
3. Si dispone inoltre a carico dei proprietari o detentori dei cani il rimborso in via forfettaria delle spese sostenute dal comune:
  - a) Spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale come da tariffa nella convenzione con ente gestore del servizio
  - b) Spese per il mantenimento del cane presso il ricovero temporaneo comunale o altro luogo fino all'eventuale consegna ad un canile autorizzato o al legittimo proprietario come da tariffa nella convenzione con ente gestore del servizio
  - c) Spese per la rimozione delle deiezioni canine dal suolo pubblico Euro 25,00
  - d) Spese per eventuale iscrizione mediante microchip all'anagrafe canina provinciale In base alla Delibera della Giunta provinciale 533/2007 a rendicontazione.

#### Art.10 Vigilanza e osservanza del regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di polizia territorialmente competenti.

#### Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'08.06.2017.